



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 0668897523
e-mail: ufficio1.dgcivile.dag@giustizia.it
Ufficio 1



n_ag.004.29/09/2010.0123644.0

Roma 28/9/2010

Al Sig. Presidente della Corte di Cassazione

ROMA

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

LORO SEDI

e p.c. Al Sig. Capo dell'Ispektorato Generale

ROMA

EM

Corte Appello		N. 501709607	
N. 6245		29 SET. 2010	
UOR	C.	RUO	
Funzione	Intestat.	Avv.	
Prodotto		del reato	

OGGETTO: Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative -
Procedimento di cui all'articolo 23 della legge 24
novembre 1981 n. 689

Alcuni uffici giudiziari, in particolare Uffici del Giudice di Pace, hanno chiesto chiarimenti in merito alla modifica normativa di cui al numero 2) della lettera b) del comma 212 dell'art. 2, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6-bis dell'articolo 10 del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 nella parte in cui prevede che gli atti del processo di opposizione alle sanzioni amministrative siano soggetti "soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato dall'articolo 30" del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

A seguito di tale riforma, pertanto, i processi in oggetto, precedentemente esenti "da ogni tassa ed imposta", sono soggetti al pagamento del contributo unificato e dell'importo forfettario dovuto per le notifiche a richiesta

d'ufficio mentre continuano ad essere esenti dal pagamento delle altre spese di natura tributaria quali diritti di copia ed imposta di registro.

Per quanto attiene i processi di competenza del giudice di pace, anche nella materia in oggetto, rimane vigente la specifica previsione normativa di parziale esenzione delle spese, disciplinata dall'articolo 46, della legge 21 novembre 1991, n. 374, pertanto, le cause di competenza del giudice di pace, il cui valore non eccede la somma di euro 1.033, sono soggette al pagamento del solo contributo unificato, in armonia con quanto previsto per le cause di diverso oggetto.

Si ritiene opportuno precisare, rispondendo sul punto ad alcuni quesiti, che la procedura disciplinata dall'articolo 23 della legge 689/81 ed il relativo regime fiscale, è specifica e non può pertanto trovare applicazione in tipologie analoghe di opposizioni a provvedimenti sanzionatori dell'amministrazione pubblica.

Si precisa altresì, richiamando sul punto la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Comenzioso, del 30 ottobre 2009, n. 266 che il regime fiscale delle opposizioni, di cui all'articolo 23 della legge 689/81, non trova applicazione nel giudizio di opposizione promosso ai sensi dell'articolo 615 c.p.c.

Si pregano i Sigg. Presidenti delle Corti d'Appello di portare la presente nota a conoscenza degli uffici giudiziari del distretto.

Il Direttore Generale

Maria Teresa Saragnano

